CAMERA DEI DEPUTATI N. 707

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CAFARELLI

Presentata il 9 luglio 1987

Norme per la sistemazione degli insegnanti idonei di scuola materna, elementare e media

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nel 1983 – com'è noto – dopo 8 anni di attesa furono banditi i concorsi ordinari per esami e titoli per l'accesso ai ruoli provinciali degli insegnanti di scuola materna, elementare e media nei posti del ruolo normale e delle dotazioni organiche aggiuntive. Dopo l'espletamento delle prove concorsuali, furono formulate per ogni provincia, le relative graduatorie di merito, alle quali si attinse per la nomina dei vincitori.

Al termine di dette operazioni è emersa una situazione diversificata fra province e tra nord e sud, in quanto mentre in alcune province gli insegnanti inseriti nelle graduatorie di merito erano inferiori rispetto ai posti messi in concorso, in altre i posti risultavano inferiori al numero di coloro che avevano superato le prove. È così accaduto che, a parità di punteggio o addirittura con punteggio inferiore, un insegnante ha visto premiato il proprio impegno, mentre un altro, solo perché inserito in graduatoria di diversa provincia è risultato solo idoneo, rimanendo così senza lavoro e vedendo frustrare la propria preparazione e la propria professionalità.

Particolarmente grave risultano i divari fra le diverse parti del paese, col verificarsi specie nel Mezzogiorno di fenomeni di inutilizzazione di personale idoneo, che si accompagnano alla creazione di nuovo precariato al nord.

Appare pertanto doveroso intervenire, con realismo e saggezza, per garantire anzitutto la parità dei diritti a parità di requisiti e per recuperare alla scuola insegnanti capaci di assolvere il loro compito, ma anche perché sia applicato il criterio di una organica programmazione

dello sviluppo scolastico e del reclutamento dei docenti della scuola, anche con la introduzione di meccanismi regolamentari di modalità interna al sistema.

Ai firmatari di questa proposta di legge non sfuggono, peraltro, le difficoltà oggettive che possono presentarsi per il raggiungimento – entro un ragionevole periodo di tempo – dell'obiettivo del completo assorbimento del personale insegnante idoneo nei ruoli della scuola. E pertanto all'articolo 2 della proposta di legge si propone di integrare i posti che risulteranno disponibili nell'amministrazione scolastica con altri posti da reperire contestualmente nelle altre amministrazioni pubbliche, al fine di conseguire comunque l'esaurimento delle graduatorie nello spazio di un triennio, e cioè entro l'estate del 1989.

Ciò premesso, i proponenti – nell'interesse della scuola e nello spirito del dettato costituzionale che garantisce a tutti i cittadini parità di diritti e di trattamento – formulano il seguente testo, composto di tre articoli.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. I candidati che hanno conseguito l'idoneità in uno dei concorsi per esami e titoli per l'accesso ai ruoli provinciali degli insegnanti di scuola materna, elementare e media inferiore per posti del ruolo normale e delle dotazioni organiche aggiuntive vengono assorbiti ai sensi e per gli effetti delle leggi 20 maggio 1982, n. 270, e 16 luglio 1984, n. 326, nei rispettivi ruoli, nel limite del 50 per cento dei posti complessivamente disponnibili del ruolo normale e delle dotazioni organiche aggiuntive dell'anno scolastico 1987-1988 sino all'esaurimento delle rispettive graduatorie provinciali.

2. Qualora in altre province risultino posti disponibili del ruolo normale e delle dotazioni organiche aggiuntive, gli insegnanti in possesso dei requisiti di cui al presente articolo possono, a domanda, essere contemporaneamente iscritti in una graduatoria nazionale ad esaurimento per essere assorbiti nei predetti posti, nel limite del 50 per cento, a partire dall'anno scolastico 1987-88.

ART. 2.

1. Qualora non risulti possibile attuare il completo assorbimento del personale idoneo nei ruoli della scuola entro la data del 31 agosto 1989, sono riservati nei concorsi per l'assunzione nelle altre amministrazioni pubbliche i posti necessari, nella misura comunque non superiore al dieci per cento, per l'esaurimento delle graduatorie di cui all'articolo 1, sempre entro il 31 agosto 1989, calcolando il numero dei posti sulla base delle domande degli aventi diritto.

ART. 3.

1. Le modalità per l'attuazione della presente legge sono stabilite con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, e delle organizzazioni sindacali, emanato di concerto con gli altri Ministri interessati.